



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>245</u>	del <u>13 GIUGNO 2024</u>
<p>Oggetto: Federazione Italiana Palla Tamburello (FIPT): approvazione, ai fini sportivi, dello Statuto federale, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI.</p>	
<u>Esecuzione:</u>	<input type="checkbox"/> AG <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<u>Conoscenza:</u>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<u>Consegnata il:</u> _____	

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO** il d.lgs. del 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto del CONI;
- VISTE** le modifiche apportate di recente dalla legge 10 agosto 2023 n. 112 di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023 n. 75, all'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242;
- VISTI** i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate così come modificati dal Consiglio Nazionale con provvedimento n. 1751 del 16 febbraio 2024 e conseguentemente approvati dal Ministro per lo Sport e i Giovani con nota prot. n. 642 del 5 marzo 2024;

[Handwritten signature]

*Alessandro Cherubini*Deliberazione n. 215Riunione del 13 GIUGNO 2024

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1759 del 5 giugno 2024 con la quale, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 71/2024, sono state approvate le modifiche ed integrazioni del testo dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, conseguentemente approvati dal Ministro per lo Sport e i Giovani con propria nota;

RITENUTO quindi dover adeguare lo Statuto della Federazione Italiana Palla Tamburello ai Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA così come modificati dal Consiglio Nazionale con provvedimento n. 1751 del 16 febbraio 2024, approvati dal Ministro per lo Sport e i Giovani con nota prot. n. 642 del 5 marzo 2024 e da ultimo modificati dal Consiglio Nazionale con provvedimento n. 1759 del 5 giugno 2024, approvati dal Ministro per lo Sport e i Giovani con propria nota;

VISTO il provvedimento d'urgenza del Presidente del CONI n. 62/46 del 10 aprile 2024, successivamente ratificato dalla Giunta Nazionale con la deliberazione n. 125 del 17 aprile 2024, che ha nominato l'Avv. Michele Signorini, dirigente del CONI con incarico di Direttore dell'Ufficio Centrale Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva quale Commissario *ad acta* della Federazione Italiana Palla Tamburello (FIPT) che ne ha fatto esplicita richiesta;

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Palla Tamburello (FIPT);

VISTO il decreto del Commissario *ad acta* Avv. Michele Signorini n. 43 del 10 giugno 2024;

RILEVATO che il testo dello Statuto federale risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, ai Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo dello Statuto federale della Federazione Italiana Palla Tamburello (FIPT) approvato con decreto commissariale n. 43 del 10 giugno 2024. Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale unitamente al decreto commissariale.

IL SEGRETARI
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Direttore
Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



Allegato n. 1
Deliberazione n. 245
Riunione del 13.6.2024

FEDERAZIONE ITALIANA PALLA TAMBURELLO

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA

Decreto n. 43/2024

del 10 giugno 2024

IL COMMISSARIO AD ACTA

- VISTO** il d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto del CONI;
- CONSIDERATO** in particolare l'art. 22, comma 6 dello Statuto del CONI;
- VISTE** le modifiche apportate di recente dalla legge 10 agosto 2023 n. 112 di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023 n.75, all'art. 16 comma 2 del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242;
- VISTI** i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate così come modificati dal Consiglio Nazionale con provvedimento n. 1751 del 16 febbraio 2024 e conseguentemente approvati dal Ministro per lo Sport e i Giovani con nota prot. n. 642 del 5 marzo 2024;
- TENUTO CONTO** della facoltà per le FSN/DSA di chiedere al CONI di provvedere alla nomina di un Commissario *ad acta*, ai sensi del citato art. 22 comma 6 dello Statuto del CONI, al fine di aggiornare i propri Statuti in conformità ai Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA così come da ultimo modificati;
- VISTA** la nota prot. n. 0241 del 12 marzo 2024, con la quale il Presidente della Federazione Italiana Palla Tamburello ha trasmesso il testo dello Statuto federale vigente, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n. 279 del 15 settembre 2024, unitamente alla richiesta di nomina del Commissario *ad acta* per le attività di cui al precedente punto;
- VISTO** il provvedimento d'urgenza del Presidente del CONI n. 62/46 del 10 aprile 2024, successivamente ratificato dalla Giunta Nazionale con la deliberazione n. 125 del 17 aprile 2024 che ha nominato lo scrivente Avv. Michele Signorini, Direttore dell'Ufficio Centrale Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva del CONI, quale commissario *ad acta* della suddetta Federazione;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1759 del 5 giugno 2024 con la quale, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 71/2024, sono state

approvate le modifiche ed integrazioni del testo dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, conseguentemente approvati dal Ministro per lo Sport e i Giovani con propria nota;

RITENUTO

quindi dover adeguare lo Statuto della Federazione Italiana Palla Tamburello ai Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA così come modificati dal Consiglio Nazionale con provvedimento n. 1751 del 16 febbraio 2024, approvati dal Ministro per lo Sport e i Giovani con nota prot. n. 642 del 5 marzo 2024 e da ultimo modificati dal Consiglio Nazionale con provvedimento n. 1759 del 5 giugno 2024, approvati dal Ministro per lo Sport e i Giovani con propria nota;

tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, con i poteri conferiti e nella qualità di Commissario *ad acta* della Federazione Italiana Palla Tamburello,

DECRETA

di apportare allo Statuto della Federazione Italiana Palla Tamburello (FIPT), allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale, le modifiche conformi ai Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA così come modificati dal Consiglio Nazionale con provvedimento n. 1751 del 16 febbraio 2024 e approvati dal Ministro per lo Sport e i Giovani con nota prot. n. 642 del 5 marzo 2024 e da ultimo modificati dal Consiglio Nazionale con provvedimento n. 1759 del 5 giugno 2024 e approvati dal Ministro per lo Sport e i Giovani con propria nota e di inviare il testo così modificato alla Giunta Nazionale ai sensi dell'art. 22 comma 5 dello Statuto del CONI.

Il Commissario *ad acta*

Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Allegato n. 2

Deliberazione n. 245

Riunione del 15 GIUGNO 2024

FEDERAZIONE ITALIANA

PALLA TAMBURELLO

STATUTO

1
Cherubini

Art. 1

Costituzione e scopi

- 1) La F.I.P.T., fondata a Firenze nel 1927, è costituita dalle Società, dalle Associazioni Sportive dilettantistiche e dai gruppi sportivi militari - regolarmente affiliati - che praticano nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, lo Sport della Palla Tamburello in tutte le sue specialità: outdoor, indoor tambeach, scolastico e muro previste dal presente Statuto, dal Regolamento Organico e dai Regolamenti Tecnici. Le Società, le associazioni sportive dilettantistiche, i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei corpi dello Stato che intendono praticare lo sport della Palla Tamburello nell'ambito federale, debbono essere affiliati alla F.I.P.T.; per ottenere l'affiliazione alla Federazione Italiana Palla Tamburello devono presentare domanda redatta sugli appositi moduli, firmata dal Presidente e corredata dai documenti indicati nello Statuto Federale (art. 2.2, punto 3). I Gruppi sportivi militari, rappresentati nel Comitato Sportivo Militare, e i Gruppi sportivi dei corpi dello Stato, firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I. ai sensi della legge 78/2000 art. 6, possono essere riconosciuti ai fini sportivi ed ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto Federale anche in deroga ai principi e alle disposizioni per il riconoscimento e l'affiliazione delle Società sportive.
- 2) La F.I.P.T. ha natura di Federazione con personalità giuridica di diritto privato acquisita ai sensi della legge 8 gennaio 2004 n. 15, ha sede in Roma e durata illimitata.
- 3) La F.I.P.T. è Disciplina Sportiva Associata al C.O.N.I., al quale è federata.
- 4) La F.I.P.T. ha - sotto la vigilanza del C.O.N.I. quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA) - autonomia tecnica, organizzativa e di gestione.
- 5) La F.I.P.T., depositaria e fedele interprete dei valori sportivi e culturali espressi attraverso il Gioco del Tamburello nella propria ultrasecolare tradizione, che affonda le radici in quella dello Sport Italiano, pone tra i propri fini istituzionali, in logica continuità, la loro difesa e la loro proposta.
- 6) La F.I.P.T. non persegue fini di lucro ed è retta dalle norme del presente statuto e da quelle regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
- 7) La F.I.P.T. è il solo Organismo autorizzato ad ufficializzare ed a disciplinare l'attività tamburellistica in Italia e a rappresentare, in questa specialità sportiva, l'Italia in campo internazionale.
- 8) La F.I.P.T. è affiliata alla F.I.Ba.T. - *Fédération Internationale de Balle au Tambourin* - che disciplina in sede internazionale lo sport tamburellistico.
- 9) La F.I.P.T. è affiliata alla F.I.S.p.T. (Federation Internationale du Sport pour Tous) riconosciuta dal C.I.O..
- 10) La F.I.P.T. è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, ispirandosi al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità. La F.I.P.T. svolge la propria attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della rispettiva Federazione internazionale, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O.

e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività, individuate nello statuto del CONI.

11) In caso di aggregazione della F.I.P.T. con altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate in un unico soggetto giuridico, dovranno essere previste modalità organizzative che tutelino la specificità delle singole discipline, la destinazione dei relativi fondi e la rappresentanza dei loro affiliati e tesserati, in conformità ai regolamenti a tale scopo emanati dalla Giunta del C.O.N.I.

Art. 2

Fini istituzionali

- 1) Sono fini istituzionali della F.I.P.T.:
 - a) la promozione, il potenziamento, l'organizzazione e la disciplina dello sport tamburellistico in qualsiasi modo praticato sul territorio nazionale;
 - b) lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale, nell'ambito delle direttive dell'Organismo Internazionale cui la F.I.P.T. aderisce, del C.I.O. e del C.O.N.I.;
 - c) la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze e di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti;
 - d) l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;
 - e) la F.I.P.T. assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e violenza nello sport;
 - f) la F.I.P.T. accetta con adesione incondizionata le Norme Sportive Antidoping in attuazione delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della W.A.D.A..

Art. 2.1

Affiliazione

- 1) Sono affiliati alla F.I.P.T. le società e le associazioni che abbiano sede sportiva in Italia, che intendano praticare l'attività agonistica e/o amatoriale e l'attività promozionale della palla tamburello senza scopi di lucro, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale.
- 2) Le società e le associazioni sportive sono soggette al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Federale della F.I.P.T. e devono essere rette da statuti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale.
- 3) Gli Statuti delle società ed associazioni devono essere conformi a quanto disposto dal d.lgs. 36/2021 e s.m.i.. Gli Statuti delle società ed associazioni devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto e ai regolamenti della Federazione.
- 4) Gli statuti delle società e associazioni sportive che costituiscono la F.I.P.T. devono essere ispirati al principio democratico e di pari opportunità. Gli statuti devono comunque prevedere:
 - che gli atleti e i tecnici sportivi tesserati provvedano annualmente alla elezione dei loro rispettivi rappresentanti;

- che i soci e i dirigenti sociali, gli atleti e i tecnici sportivi tesserati possano rimettere al giudizio arbitrale previsto dall'art. 61 del presente Statuto la risoluzione delle controversie su rapporti meramente patrimoniali;
 - che in caso di cessazione di appartenenza alla F.I.P.T. della società e associazione sportiva, i dirigenti sociali in carica al momento sono obbligati in via personale e solidale all'adempimento delle obbligazioni della società e associazione sportiva verso la Federazione, gli altri associati o tesserati e verso i terzi; sono, altresì, soggetti alle procedure esecutive previste dalle vigenti disposizioni di legge.
- 5) Qualora un affiliato scelga il modello della società per azioni o della società a responsabilità limitata, lo Statuto sociale - a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione - dovrà prevedere espressamente l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili nella società medesima per il perseguimento delle finalità sportive, detratta la riserva di legge.
- 6) I requisiti e le procedure per l'affiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico, salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del C.O.N.I..

Art. 2.2

Doveri degli Affiliati

- 1) Gli affiliati sono tenuti ad osservare e a far osservare ai propri iscritti, tesserati F.I.P.T., lo Statuto ed i regolamenti della F.I.P.T., in quanto conformi alle direttive del C.O.N.I., nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
- 2) La Società, i Dirigenti federali e sociali, gli Ufficiali di gara, i tecnici sportivi e gli atleti che intendono far parte della F.I.P.T. per consapevole accettazione, assumono l'obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti ed ogni disposizione emanata dai competenti Organi Federali.
- 3) In particolare, le società e le associazioni per ottenere l'affiliazione alla Federazione Italiana Palla Tamburello devono presentare domanda redatta sugli appositi moduli, firmata dal Presidente e corredata dai seguenti documenti:
 - a) Atto costitutivo.
 - b) Statuto sociale in cui deve essere indicato fra l'altro il nome e la sede della società, nonché il nome del legale rappresentante della stessa con le modalità per la sua designazione.
 - c) Elenco nominativo dei componenti del Consiglio Direttivo.
 - d) Indicazione del campo da gioco in cui viene svolta l'attività, con descrizione dell'impianto e dei relativi servizi.
- 4) La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere presentata alla F.I.P.T. per il tramite e con il parere dell'organo provinciale o, in assenza, di quello regionale competente.
- 5) La domanda di affiliazione può essere presentata nell'anno sportivo di competenza in qualunque momento.
- 6) La F.I.P.T. dà notizia, nei suoi comunicati ufficiali, delle domande accolte ed è tenuta a comunicare alle società interessate le motivazioni delle domande respinte.

- 7) Le società sono tenute ad inviare alla Federazione, per gli adempimenti di cui all'art. 2.1, ogni variazione dello Statuto sociale, come pure ogni variazione delle persone alle quali spetta la legale rappresentanza sociale, nonché dei componenti del Consiglio direttivo, alla F.I.P.T. e al Comitato Regionale e/o Provinciale di competenza, entro 15 giorni dalla avvenuta variazione, mediante trasmissione di copia fotostatica, autenticata dal Presidente, del verbale dell'Organo Statutario competente ad approvare le variazioni introdotte. Le variazioni delle società sportive dovranno essere comunicate all'autorità competente per l'iscrizione nel registro delle società.
- 8) Il Consiglio federale, d'ufficio o su istanza di organi federali o di qualsiasi tesserato interessato, potrà ritenere inefficaci le variazioni comunicate per accertata inosservanza di norme statutarie sociali in materia.
- 9) Tutti i tesserati e gli affiliati alla F.I.P.T. si impegnano ad operare con assoluta lealtà e correttezza; si impegnano altresì alla scrupolosa osservanza delle norme che regolano lo sport ed a mantenere un comportamento consono alla dignità della disciplina sportiva da loro praticata. Essi non possono avere rapporti sportivi con Organizzazioni con le quali la Federazione non abbia instaurato rapporti e/o convenzioni e non possono avvalersi dei mezzi di pubblica informazione per censurare gli Organi federali e/o gli Ufficiali di gara.
- 10) Le società e le associazioni sportive sono tenute a mettere a disposizione della F.I.P.T. gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative federali e delle squadre nazionali italiane.
- 11) Tutti i tesserati e gli affiliati alla F.I.P.T. sono tenuti all'osservanza del "Codice di comportamento-sportivo" emanato dal C.O.N.I., la cui violazione costituisce grave inadempimento passibile di adeguate sanzioni.
- 12) A tutti i tesserati alla F.I.P.T. è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni organizzate dalla Federazione, dalla F.I.Ba.T. (*Fédération Internationale de Balle au Tambourin*) e dalla F.I.S.p.T. (*Federation Internationale du Sport pour Tous*). Le modalità, gli ambiti di attuazione e le sanzioni per i casi di violazione del suddetto divieto saranno fissati nel Regolamento di Giustizia.
- 13) Gli Affiliati sono tenuti a munirsi di una casella di posta elettronica certificata.

Art. 2.3

Diritti degli Affiliati

- 1) Gli affiliati hanno diritto:
- a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività agonistica ufficiale ed alla attività sportiva in generale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
 - c) di organizzare manifestazioni secondo le norme emanate dagli organi competenti;
 - d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla F.I.P.T. e dal C.O.N.I..

Art. 3

Rinnovo dell'affiliazione e cessazione dalla affiliazione delle società

- 1) Le Società, le Associazioni e i gruppi sportivi militari dovranno provvedere alla riaffiliazione nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento Organico.
- 2) Gli affiliati cessano di appartenere alla F.I.P.T. nei seguenti casi:
 - a) per scioglimento volontario;
 - b) per inattività sportiva federale assoluta nel corso di un anno sportivo federale;
 - c) per mancata riaffiliazione annuale;
 - d) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;
 - e) per radiazione comminata dagli organi di giustizia a seguito dell'accertamento da parte di questi ultimi di gravi infrazioni alle norme federali;
 - f) per recesso.
- 3) In caso di cessazione dell'affiliazione, gli affiliati cessati dovranno provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.P.T. e agli altri affiliati.
- 4) In ogni caso i Dirigenti dell'ultimo Consiglio Direttivo non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altre società sino all'adempimento del precitato obbligo.
- 5) Avverso le decisioni di revoca o diniego dell'affiliazione è ammesso il ricorso ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n), dello Statuto del C.O.N.I..
- 6) I requisiti e le procedure per la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico, salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del C.O.N.I..

Art. 4

I Tesserati

- 1) Le persone fisiche che, in qualità di tesserati, fanno parte della Federazione sono:
 - a) gli atleti;
 - b) il presidente onorario della Federazione, i dirigenti federali e i componenti delle Commissioni federali;
 - c) i dirigenti e i soci delle società ed associazioni sportive affiliate nonché i soci benemeriti;
 - d) i tecnici sportivi;
 - e) gli ufficiali di gara;
 - f) i medici sociali e i collaboratori parasanitari.
- 2) Le persone indicate alle lettere a) e) d) f) entrano a far parte della F.I.P.T. al momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della società di appartenenza.
- 3) Le persone elencate al punto e) entrano nella F.I.P.T. a seguito di inquadramento nei ruoli federali.
- 4) Le persone indicate al punto b) fanno parte della F.I.P.T. al momento della loro nomina o elezione.

5) I soci benemeriti di cui alla lettera c) fanno parte della F.I.P.T. a seguito di nomina da parte dell'Assemblea federale.

Atleti

- 1) Gli atleti sono inquadrati presso le società e le associazioni sportive affiliate alla F.I.P.T.
- 2) Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.
- 3) Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del C.I.O. del C.O.N.I. e della F.I.P.T.; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della F.I.P.T. purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I..
- 4) Gli atleti selezionati per le rappresentative federali e per le squadre nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Dirigenti federali e componenti delle commissioni federali

- 1) Sono dirigenti federali coloro i quali, a seguito di elezione, sono divenuti componenti degli organi e delle strutture federali centrali o periferiche secondo le norme del presente Statuto.
- 2) I componenti delle commissioni federali sono coloro che per nomina vengono chiamati a far parte delle commissioni previste nel presente statuto o nei regolamenti federali, ovvero delle commissioni e dei gruppi di studio costituiti dal Consiglio federale.
- 3) Con riferimento ai componenti del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza, degli Organi centrali e periferici, tutte le cariche previste nel presente Statuto sono conferite a titolo onorifico e non danno diritto a compensi, fatte salve le indennità dei Revisori dei Conti.

Soci e dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate

- 1) I soci e i dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate sono coloro che le compongono, nella qualifica disciplinata dalla vigente legislazione e dai singoli statuti degli affiliati.
- 2) Al momento dell'affiliazione o della riaffiliazione, le società e le associazioni sportive devono indicare i nominativi dei soci nonché le cariche sociali dagli stessi ricoperte e le eventuali variazioni intervenute.

Ufficiali di gara

- 1) Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive di palla tamburello per assicurarne la regolarità.
- 2) Gli ufficiali di gara, inquadrati dalla F.I.P.T. con autonomia operativa e disciplinare, svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, imparzialità e indipendenza di giudizio, osservando il presente statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.

Tecnici sportivi

1) I tecnici, inquadrati presso le società e le associazioni sportive affiliate alla F.I.P.T. nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali, sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale di tale attività.

2) I tecnici sportivi devono inoltre osservare le norme e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I., nonché le norme e gli indirizzi della F.I.Ba.T., purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I..

Medici e collaboratori parasanitari

1) Partecipano all'attività sportiva della F.I.P.T. i medici iscritti all'ordine professionale competente nonché i massofisioterapisti e gli altri collaboratori parasanitari in possesso del relativo titolo professionale, i quali prestano la loro attività a favore delle società e associazioni sportive affiliate ovvero a favore della Federazione.

Art. 4.1

Doveri dei Tesserati

- 1) I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall'art 2.2 del presente statuto;
- 2) I tesserati sono tenuti all'osservanza del "Codice di comportamento sportivo", la cui violazione costituisce grave inadempienza, passibile di adeguate sanzioni.

Art. 4.2

Diritti dei Tesserati

- 1) I tesserati hanno diritto di:
 - a) partecipare all'attività federale attraverso i rispettivi Affiliati;
 - b) indossare la divisa sportiva federale, osservando le disposizioni emanate dalla F.I.P.T. in materia;
 - c) di concorrere alle cariche federali, se in possesso dei requisiti prescritti;
 - d) la F.I.P.T. garantisce la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica e per un massimo di due stagioni consecutive per ciascuno stato di maternità. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

Art. 4.3

Tesseramento, durata e cessazione

- 1) Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.
- 2) È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine sarà emessa dalla segreteria federale apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo suindicato. Il tesseramento dei predetti soggetti è subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata.
- 3) Il tesseramento è valido per l'anno sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.
- 4) Il tesseramento cessa:
 - a) per mancato rinnovo annuale;
 - b) per cessazione di appartenenza alla F.I.P.T. delle rispettive società ed associazioni sportive;
 - c) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - d) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti organi federali di giustizia;
 - e) per dimissioni.
- 5) Il tesseramento vincola l'atleta alla società o associazione sportiva. Il vincolo sportivo è comunque regolamentato secondo la legislazione vigente.
- 6) Le norme per le modalità di svincolo saranno disciplinate dal Regolamento organico.
- 7) Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.
- 8) Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Al fine di rendere effettivo tale divieto, il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte dell'organismo sportivo che ha emesso la sentenza di radiazione, al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni Benemerite. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del CONI per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

9) I requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico, salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del C.O.N.I..

Art. 5

Organi ed Organismi Federali

- a) Organi Federali Centrali:
 - 1) Assemblea Nazionale;
 - 2) Presidente Federale;
 - 3) Consiglio Federale;
 - 4) Consiglio di Presidenza;
 - 5) Segreteria Federale;
 - 6) Collegio dei Revisori dei Conti;
 - 7) Procura Federale;
 - 8) Commissione Federale di Garanzia, se attivata.
- b) Organi di Giustizia:
 - 1) Giudice Sportivo Nazionale;
 - 2) Giudici Sportivi Territoriali;
 - 3) Corte Sportiva di Appello, se attivata;
 - 4) Tribunale Federale;
 - 5) Corte Federale di Appello.
- c) Organi Federali Periferici:
 - 1) Assemblea Regionale;
 - 2) Presidente del Comitato Regionale;
 - 3) Comitato Regionale;
 - 4) Delegato Regionale;
 - 5) Assemblea Provinciale;
 - 6) Presidente del Comitato Provinciale;
 - 7) Comitato Provinciale;
 - 8) Delegato Provinciale.
- d) Organismi tecnici nazionali:
 - 1) Commissione Tecnica Federale;

- 2) Commissione Tecnica Arbitrale;
- 3) Commissione Attività Giovanile;
- 4) Commissione Cartellinamento, trasferimento e prestito Giocatori;
- 5) Commissione Medica;
- 6) Commissione Studi, ricerca e formazione;
- 7) Commissione Propaganda, Pubbliche Relazioni, Rapporti Internazionali;
- 8) Commissione Scuola;
- 9) Commissione Indoor;
- 10) Commissione Tamburello a Muro.

Art. 6

Eleggibilità

- 1) Sono eleggibili alle cariche federali i cittadini italiani maggiorenni che:
 - a) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per delitto doloso a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - b) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del C.O.N.I., o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico;
 - c) non abbiano un reddito che derivi per oltre il cinquanta per cento da un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione federale;
 - d) siano tesserati regolarmente al momento della candidatura alla Federazione;
 - e) non abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., la F.I.P.T., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I..
- 2) Per gli atleti ed i tecnici il requisito richiesto è di essere in attività regolarmente tesserati o di essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio nella rispettiva categoria. Negli organi direttivi nazionali possono essere eletti gli atleti che abbiano preso parte, nell'arco di due anni nell'ultimo decennio, a competizioni di livello nazionale (campionati federali).
- 3) È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento.

La mancanza accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalle cariche.

- 4) Le cariche federali sono onorifiche, eccezione fatta per quella di Revisore dei Conti.
- 5) Per ciascuna Assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura anche se per cariche diverse.
- 6) Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali.
- 7) Il Presidente e i componenti del Consiglio Federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabili dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.

6.1 - Incompatibilità

- 1) Le cariche di Presidente e di Consigliere federale sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della F.I.P.T..
- 2) Non è consentito ricoprire due cariche elettive nell'ambito federale.
- 3) Le cariche di Presidente della Federazione, di Revisore dei Conti e di componenti degli Organi di Giustizia sono incompatibili con ogni altra carica sociale e federale, centrale e periferica.
- 4) Le cariche federali statutarie sono incompatibili con la qualifica di ufficiale di Gara. La qualifica di ufficiale di gara e di tecnico sportivo sono incompatibili tra di loro; quella di ufficiale di Gara è incompatibile con le cariche sociali. Qualora uno di questi venga eletto o nominato, sarà posto temporaneamente fuori quadro per tutta la durata della carica, senza perdita di anzianità;
- 5) Le cariche di Presidente e Consigliere Federale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I..
- 6) Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.
- 7) Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa.
- 8) Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
- 9) In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

6.2 - Durata delle cariche

- 1) Salvo sia diversamente disposto nello Statuto e nei regolamenti federali, le cariche federali elettive hanno la durata massima di quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico.
- 2) I Presidenti e i membri degli organi direttivi, nazionali e territoriali, restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.

Alessandro Cherubini

3) I Presidenti, sia federali nazionali sia territoriali regionali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i.. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Il suddetto quorum costitutivo dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero delle società e associazioni presenti o delegate (no Atleti – no Tecnici) e non sul numero di voti.

Art. 7

Assemblea Nazionale

- 1) L'Assemblea Nazionale può essere:
 - a) ordinaria;
 - b) straordinaria.
- 2) L'Assemblea Nazionale è il supremo Organo della Federazione e ad essa spettano tutti i poteri deliberativi.
- 3) Essa è composta dai Presidenti delle società e associazioni affiliate aventi diritto di voto e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici. In caso di impedimento, il Presidente dell'affiliato può delegare un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato; non può, tuttavia, delegare coloro che partecipino all'Assemblea Nazionale in qualità di rappresentanti di tecnici e atleti.
- 4) La partecipazione con diritto di voto all'Assemblea Nazionale è riconosciuta ai Gruppi sportivi militari e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I. ai sensi della legge 78/2000 art. 6, e agli affiliati iscritti nel Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 (dodici) mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea, a condizione che nel medesimo periodo abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva ufficiale della FIPT stabilita dai programmi Federali. A tal fine e da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale, nonché la formazione, la didattica, la preparazione, e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla F.I.P.T..
- 5) È preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione, quali sospensione, radiazione e inibizione a rappresentare gli affiliati nell'ambito federale.
- 6) È preclusa inoltre la partecipazione all'Assemblea a quanti non siano in regola con le quote associative di tesseramento, affiliazione e riaffiliazione.
- 7) In attuazione al principio di massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori dell'Assemblea Nazionale, le deleghe possono essere rilasciate ai Presidenti di altri affiliati, o ai dirigenti in carica che li sostituiscono, entro i limiti che seguono:
 - 1 delega, se all'Assemblea Nazionale hanno diritto di votare fino a 200 affiliati;
 - 2 deleghe, se all'Assemblea Nazionale hanno diritto di votare fino a 400 affiliati;
 - 3 deleghe, se all'Assemblea Nazionale hanno diritto di votare fino a 800 affiliati;

- 4 deleghe, se all'Assemblea Nazionale hanno diritto di partecipare fino a 1500 affiliati;
- 5 deleghe, se all'Assemblea Nazionale hanno diritto di votare oltre 1500 affiliati;

La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'affiliato delegante e contenere, a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia del documento del legale rappresentante dell'affiliato delegante;
- denominazione dell'affiliato delegato e le generalità del suo legale rappresentante.

8) Ogni società avente diritto a voto detiene 10 voti di base, dei quali 7 spettanti al rappresentante legale, 2 al rappresentante degli atleti ed 1 al rappresentante dei tecnici. In assenza della figura del tecnico la percentuale del 30% (2 atleti + 1 tecnico) è riservata integralmente agli atleti. Ai rappresentanti delle società affiliate, degli atleti e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici, eletti nelle rispettive assemblee di categoria, devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe.

9) Nell'ambito di ogni società affiliata viene eletto, nel proprio ambito rispettivamente dagli atleti e dai tecnici tesserati dalla società medesima, il rappresentante di ciascuna categoria, tesserato e in attività. L'elettorato attivo viene riconosciuto agli atleti ed ai tecnici in attività, regolarmente tesserati e maggiorenni. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici, impossibilitati a partecipare alle assemblee, vengono sostituiti dal rispettivo supplente da individuarsi nel primo dei non eletti nelle assemblee di categoria.

10) L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva deve tenersi per il rinnovo delle cariche entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente o per la scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

11) L'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere indetta e celebrata entro i 90 giorni successivi sia nelle ipotesi previste di seguito, sia per motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno delle società aventi diritto a voto.

12) Deve essere altresì convocata quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale o la metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni delle società aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria.

13) la convocazione dell'assemblea Nazionale sarà, di volta in volta, di competenza dell'Organo espressamente indicate nel presente Statuto a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.

14) I membri del Consiglio Federale e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società, né direttamente né per delega.

15) Per le sole Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della F.I.P.T. adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza. A tali fini, la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi. Nel caso di cui al primo periodo, non saranno ammesse deleghe al di fuori di quelle rilasciate ad un

componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea.

7.1 - Ordine del giorno

- 1) L'avviso di convocazione dell'Assemblea Nazionale, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale, è trasmesso agli affiliati, a mezzo comunicazione di posta elettronica certificata ovvero a mezzo raccomandata a/r, almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Entro lo stesso termine l'avviso di convocazione e la tabella voti sono trasmessi, con ogni mezzo idoneo a garantirne il ricevimento, ai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici ove ne sia prevista la partecipazione. Avviso di convocazione e tabella dei voti sono altresì pubblicati, nel medesimo termine, sul sito internet della Federazione, con *link* diretto dalla *home page*. L'avviso di convocazione indica luogo, data, orario e ordine del giorno dell'Assemblea elettiva. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale e secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. nell'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale elettiva va comunque inserito, come punto specifico, l'elezione delle cariche federali e i relativi adempimenti.
- 2) L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva provvede anche all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati.

7.2 - Commissione Verifica Poteri

- 1) In occasione dell'Assemblea Nazionale le operazioni di verifica dei poteri sono svolte da una speciale commissione denominata appunto Commissione Verifica Poteri. Tale commissione è nominata dal Consiglio Federale all'atto della convocazione dell'Assemblea, scegliendo tre membri tra persone facenti parte degli organi federali (con esclusione dei componenti del Consiglio federale, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei candidati alle cariche elettive) e/o tra persone tesserate alla F.I.P.T..
- 2) la Commissione Verifica Poteri è insediata dal Presidente Federate o da chi ne fa le veci, secondo le modalità previste nell'avviso di convocazione dell'Assemblea; all'atto dell'insediamento la Commissione nominerà un presidente fra i suoi membri e designerà un segretario.
- 3) la Commissione controlla l'identità degli aventi diritto a voto, controlla la validità delle deleghe, trattenendone una copia e vistando quella da restituire al delegato.
- 4) Sorgendo contestazioni sulla validità della rappresentanza, la Commissione redige verbale, che deve essere sottoscritto dalla persona interessata con la dichiarazione espressa "di volere o non volere proporre reclamo all'Assemblea".
- 5) Nella Assemblea Nazionale elettiva la Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Federale, che d'intesa con il C.O.N.I. nomina, altresì, il relativo Presidente.

7.3 - Ufficio di Presidenza e Commissione Scrutinio

- 1) L'Assemblea Nazionale elegge l'Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente e da un Vicepresidente, possibilmente scelti fra persone estranee alla Federazione. L'elezione dell'Ufficio di Presidenza avviene per alzata di mano e a maggioranza assoluta dei presenti ammessi al voto. È Segretario dell'Assemblea Nazionale il Segretario della Federazione. Viene, altresì, eletta con le stesse modalità la Commissione Scrutinio, composta da 5 scrutatori, con esclusione dei candidati alle cariche elettive, con il compito di computare l'esito numerico delle votazioni, sia palesi che a scrutinio segreto.
- 2) Ogni contestazione o motivo di nullità deve essere rimessa alla decisione dell'assemblea con apposito verbale.
- 3) Nella Assemblea Nazionale elettiva il Presidente è indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il C.O.N.I., e proposto all'Assemblea.

7.4 - Poteri dell'Ufficio di Presidenza

- 1) Il Presidente dell'Assemblea Nazionale, e in sua assenza il Vice Presidente, dirige la discussione, ha l'autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea.
- 2) Sono considerate norme regolanti l'Assemblea Nazionale anche eventuali disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.
- 3) Il Segretario deve curare la redazione circostanziata del verbale di Assemblea che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Vicepresidente dell'Assemblea e depositato presso la F.I.P.T. entro trenta giorni dalla chiusura dell'Assemblea stessa. Il verbale, che sarà inviato in copia al C.O.N.I., è conservato presso la sede federale.
- 4) L'Assemblea Nazionale è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, con la presenza di partecipanti che rappresentino direttamente o per delega almeno la metà degli aventi diritto di voto;
 - b) in seconda convocazione, successiva di un'ora, in seduta ordinaria e straordinaria, qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto.

La sola Assemblea Nazionale elettiva e validamente costituita, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno il 35% degli aventi diritto di voto, salvo quanto previsto dal precedente art. 6.2, comma 3.

- 5) L'Assemblea Nazionale ordinaria:
 - i. elegge, con votazioni separate e successive, entro il 15 marzo dell'anno seguente quello della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi:
 - a) Il Presidente della Federazione;
 - b) I membri del Consiglio Federale in numero di 10 di cui 2 atleti e 1 tecnico sportivo;
 - c) Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
 - ii. delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno;

Alessandro Cherubini

- iii. provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati.
- 6) Su proposta del Presidente Federale l'Assemblea Nazionale ordinaria nomina il Presidente Onorario. Il Presidente Onorario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale.
- 7) L'Assemblea Nazionale, su proposta del Presidente, può conferire altresì la qualifica di socio benemerito della Federazione a tesserati che per l'attività svolta in campo tamburellistico abbiano acquisito particolari benemeritenze.
- 8) L'Assemblea Nazionale straordinaria:
- i. elegge, nelle ipotesi di vacanza verificatasi prima della fine del mandato:
 - a) il Presidente della Federazione;
 - b) i membri del Consiglio Federale;
 - c) il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
 - ii. delibera, con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto a voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sulle proposte di modifica allo Statuto federale, da sottoporsi all'approvazione del C.O.N.I.;
 - iii. delibera la proposta al Consiglio Nazionale del C.O.N.I. dello scioglimento della Federazione Italiana Palla Tamburello;
 - iv. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
- 9) L'Assemblea Nazionale straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea ordinaria.
- 10) Alle Assemblee Nazionali partecipano senza diritto a voto il Presidente della F.I.P.T., i membri del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente Onorario della F.I.P.T., gli eventuali componenti italiani della F.I.P.T.
- 11) Le votazioni si svolgono per appello nominale e per alzata di mano e controprova.
- 12) Le votazioni devono avvenire a scrutinio segreto, se richieste dalla metà degli aventi diritto a voto.
- 13) Nell'Assemblea Nazionale elettiva il voto è esercitato in forma elettronica, secondo modalità, previste nel Regolamento Organico, che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto e la sua segretezza. A tali fini la Giunta nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi. Tutte le elezioni alle cariche federali devono avvenire mediante votazione a scrutinio segreto.

Art. 8

Modifiche allo Statuto

- 1) Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
- 2) Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

- 3) Il Consiglio Federale può indire l'Assemblea Nazionale straordinaria per l'esame e la deliberazione di proprie proposte di modifica allo Statuto.
- 4) Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto a voto, deve riportare integralmente all'ordine del giorno le proposte di modifica allo Statuto.
- 5) Per l'approvazione delle stesse è necessaria la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto a voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 6) Le modifiche allo Statuto devono essere approvate ai fini sportivi dalla Giunta nazionale del C.O.N.I. ed entrano in vigore a seguito di approvazione dei competenti organi di legge.

Art. 9

Proposta di scioglimento della F.I.P.T.

- 1) Nell'ipotesi di scioglimento della F.I.P.T., si applicano le disposizioni del Codice civile.

Art. 10

Il Presidente Federale

- 1) Il Presidente Federale è eletto anche in caso di ballottaggio a scrutinio segreto dall'Assemblea Nazionale con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli, salvo quanto previsto dal precedente art. 6.2, comma 3.
- 1 bis) L'elezione del Presidente Federale avverrà sulla base di candidature, presentate individualmente alla segreteria generale e sottoscritte da almeno 20 aventi diritto di voto entro le ore 20:00 del 40° giorno precedente quello di effettuazione dell'Assemblea. Il numero di sottoscrizioni di cui al precedente periodo non può comunque superare, complessivamente, le seguenti percentuali sul numero totale delle associazioni e società aventi potere votativo:

1. fino a 200 associazioni e società aventi diritto al voto: 12%;
2. da 201 a 2000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 200 affiliati si applica quanto previsto al punto 1 a cui si aggiunge il 11% calcolato sul numero restante;
3. da 2001 a 4000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 2000 affiliati si applica quanto previsto al punto 2 a cui si aggiunge il 9% sul numero restante;
4. da 4001 a 6000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 4000 affiliati si applica quanto previsto al punto 3 a cui si aggiunge il 7% sul numero restante;
5. da 6001 e oltre associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 6000 affiliati si applica quanto previsto al punto 4 a cui si aggiunge il 5% sul numero restante.

Gli arrotondamenti si considerano per eccesso (1 se $> 0,5$ oppure 0 se $\leq 0,5$). Le suddette percentuali dovranno essere calcolate in relazione a tutti i soggetti, rappresentanti degli affiliati, atleti e tecnici aventi diritto a voto in assemblea. Deve essere prevista una equa ripartizione delle sottoscrizioni delle candidature fra le categorie degli aventi diritto a voto che garantisca la presenza di atleti e tecnici in misura non inferiore al 30%, rispettivamente del 20% e del 10% del totale delle sottoscrizioni stesse. Le presentazioni di cui sopra potranno essere sottoscritte da qualsiasi tesserato atleta o tecnico avente diritto al voto anche al di fuori dei soggetti delegati o rappresentanti in assemblea. Fermi restando i limiti di cui al precedente secondo periodo, è consentita la possibilità di prevedere la suddivisione delle sottoscrizioni delle candidature fra una o più discipline.

1 ter) Le candidature alla carica di Presidente sono pubblicate, sul sito internet federale con *link* diretto dalla *home page*, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea elettiva. Avverso il provvedimento che ammette o respinge le candidature, è ammessa impugnazione proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale e secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I..

2) Il Presidente della Federazione dura in carica per tutto il quadriennio olimpico.

3) Il Presidente Federale e il legale rappresentante della Federazione e svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo a livello nazionale ed internazionale.

4) Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale.

A tal fine, il Presidente:

a) presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;

b) nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale;

c) ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione;

d) nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale;

5) Il Presidente inoltre: provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Federale, vigila sul funzionamento di tutti gli Organi e degli uffici della Federazione; firma gli atti federali; convoca e presiede il Consiglio Federale e il Consiglio di Presidenza; convoca l'Assemblea nazionale predisponendo l'ordine del giorno, unitamente al Consiglio Federale; propone al Consiglio Federale i nominativi dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore Federale.

6) Il Presidente non può interferire con l'attività degli Organi di Giustizia e di Controllo.

7) Il Presidente Federale propone per la nomina al Consiglio federale i componenti degli Organismi tecnici centrali. Può delegare anche in parte le sue funzioni ai due Vicepresidenti.

8) In caso di impedimento temporaneo del Presidente, l'esercizio delle relative funzioni spetterà al Vice Presidente vicario.

9) In caso di impedimento definitivo del Presidente si ha la decadenza immediata del C.F., con conseguente competenza per i soli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione affidata al Vicepresidente già incaricato della reggenza temporanea. Il Vicepresidente provvederà

alla convocazione dell'Assemblea straordinaria con le modalità e nei termini previsti dal precedente art. 7.1. L'Assemblea straordinaria deve essere celebrata entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato l'impedimento definitivo del Presidente, ovvero dai suo accertamento. Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il Vice Presidente, subentrerà l'altro.

10) In caso di dimissioni del Presidente si avrà la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio federale che resterà in prorogatio con le competenze di cui al precedente comma 9, da espletarsi unitamente al presidente dimissionario o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo unitamente al Vicepresidente sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria nei termini di cui al precedente comma 9.

11) Il Presidente ha facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo. Il provvedimento non può trovare applicazione per le violazioni di Norme Sportive Antidoping.

12) Il Presidente può assumere provvedimenti di estrema urgenza, anche su materie non delegabili del Consiglio Federale, che dovranno essere sottoposti a ratifica da parte del Consiglio Federale, nella sua prima riunione utile, ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente Federale e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio Federale stesso.

13) Il Consiglio Federale dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi "dell'estrema urgenza" tali da legittimare il provvedimento.

Art. 11

Il Consiglio Federale

1) Il Consiglio Federale è l'organo di indirizzo generale della Federazione ed è preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.

2) Il Consiglio Federale è composto dal Presidente, da 7 Consiglieri in rappresentanza degli affiliati ed eletti dagli affiliati stessi, da 2 Consiglieri in rappresentanza degli atleti (un uomo ed una donna), eletti dai rappresentanti di detta categoria e da 1 Consigliere in rappresentanza dei tecnici, eletto dai rappresentanti di detta categoria. Al fine di garantire la parità di genere, nel Consiglio Federale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere diverso non inferiore ad un terzo; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali. L'elezione dei componenti del Consiglio Federale avviene con l'espressione di preferenze. Vengono eletti i candidati che conseguono il maggior numero di voti. È ammessa la possibilità di non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili.


3) Le candidature per la carica di consigliere federale devono essere sottoscritte rispettivamente da almeno 20 affiliati, 20 atleti e 20 tecnici aventi diritto di voto per ciascuna categoria e devono essere presentate individualmente alla segreteria generale entro le ore 20:00 del 40° giorno precedente quello dell'effettuazione dell'assemblea alla segreteria generale. Il numero massimo di sottoscrizioni di cui al precedente periodo viene comunque calcolato sulla base di un decimo degli aventi diritto a voto della propria categoria di appartenenza. Le candidature sono pubblicate, sul sito

internet federale con *link* diretto dalla *home page*, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea elettiva. Avverso il provvedimento che ammette o respinge le candidature, è ammessa impugnazione proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito Internet federale e secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

4) Alle riunioni del Consiglio Federale partecipano, senza diritto di voto, se espressamente invitati, i Presidenti degli Organismi, i Tecnici Centrali ed il Giudice Unico, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente Onorario della F.I.P.T. e gli eventuali membri italiani presso la F.I.Ba.T. ed inoltre coloro che, investiti di particolari incarichi, siano invitati permanentemente o meno dallo stesso Consiglio Federale.

5) Il Consiglio Federale dirige l'attività federale, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali. In particolare:

- a) concorre a realizzare i fini di cui all'art. 2;
- b) detta i criteri generali per l'amministrazione dei fondi a disposizione della Federazione;
- c) approva la Relazione di gestione federale, che correda il bilancio di esercizio;
- d) approva il bilancio preventivo entro il termine annualmente fissato dal C.O.N.I., e le relative variazioni. Delibera, altresì, il bilancio di esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Entrambi i bilanci sono trasmessi per l'approvazione della Giunta nazionale del C.O.N.I. corredati dalla relazione del Presidente Federale e dalla relazione del C.R.C. Nel caso di parere negativo del C.R.C. della F.I.P.T. o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del C.O.N.I. dovrà essere convocata l'assemblea delle società per deliberare sull'approvazione del bilancio. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative, dopo l'approvazione del C.O.N.I., devono essere trasmessi a tutte le associazioni e società sportive aventi diritto a voto, oppure pubblicizzati per il tramite del sito federale;
- e) vigila sull'esatta osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
- f) delibera i Regolamenti per l'attuazione del presente Statuto e quello di giustizia sportiva, che trasmette alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione ai fini sportivi;
- g) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale, salvo i casi di cui all'art. 7 relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;
- h) nomina i componenti degli Organismi tecnici;
- i) nomina, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e in conformità al Codice di Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I., i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, nonché i componenti della Commissione Federale di Garanzia;
- j) vigila e provvede, per accertate gravi irregolarità di gestione, gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo o gravi inadempienze, constatata l'impossibilità di funzionamento degli organi periferici, allo scioglimento dei Comitati regionali e provinciali nominando in sostituzione un Commissario straordinario, il quale, a seguito della nomina, provvederà alla convocazione dell'Assemblea elettiva da tenersi entro 90 giorni per la ricostituzione degli Organi;
- k) elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto, due Vicepresidenti di cui uno con funzioni vicarie;



- l) nomina i membri italiani presso la F.I.Ba.T.;
 - m) ratifica nella prima riunione utile i provvedimenti assunti, anche sulle proprie materie non delegabili, in via d'urgenza dal Presidente, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento, ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente Federale e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio Federale stesso;
 - n) delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste nel Regolamento Organico;
 - o) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
 - p) delibera tutti gli importi delle quote e tasse federali;
 - q) determina le dotazioni finanziarie degli Organi periferici per assolvere ai loro compiti e funzioni;
 - r) esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee regionali e provinciali per le elezioni dei componenti i propri Organi direttivi;
 - s) nomina, nei casi previsti, i Delegati regionali o provinciali;
 - t) costituisce nuovi Organismi tecnici, nominandone i responsabili e determinandone i compiti;
 - u) adotta i provvedimenti di amnistia e indulto, che sono comunque inapplicabili nel caso di violazione delle Norme Sportive Antidoping;
 - v) è il solo organo competente a fornire l'interpretazione autentica delle norme regolamentari.
- 6) Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente Federale, anche per via telematica (email e fax), con modalità previste dal Regolamento Organico, almeno quattro volte l'anno ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica; delibera a maggioranza semplice, eccezion fatta per le delibere relative ai regolamenti federali che devono essere prese con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente Federale o di chi presiede la riunione.

11.1 - Decadenza del Consiglio Federale

- 1) La cessazione dalla carica del Presidente, per dimissioni o per altro motivo, comporta la decadenza del Presidente e dell'intero Consiglio Federale.
- 2) In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, si ha l'immediata decadenza del Presidente e dell'intero Consiglio Federale.
- 3) In tale ipotesi, per il periodo strettamente necessario alla convocazione dell'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche il Presidente della Federazione resterà in prorogatio con le competenze di cui al precedente art. 10 comma 9. L'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche federali deve essere convocata nel rispetto dei termini e delle procedure previsti dal precedente art. 7.1 e celebrata entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinate la decadenza del Consiglio federale, ovvero dal suo accertamento.
- 4) In caso di dimissioni e vacanze non contemporanee nell'arco del quadriennio olimpico dei membri del Consiglio Federale in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, lo

stesso provvede ad integrarsi effettuando le sostituzioni attingendo alla stessa categoria di tesserati con coloro che, nelle ultime elezioni, seguano gli eletti nella graduatoria dei voti, purché abbiano riportato almeno la metà dei suffragi dell'ultimo eletto, e ferma restando la presenza di componenti di genere diverso secondo quanto previsto al precedente art. 11, comma 2.

5) Nell'ipotesi in cui l'integrazione non fosse possibile per qualsiasi motivo, deve essere prevista la copertura dei posti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima assemblea utile che verrà tenuta dalla F.I.P.T. dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima. Nell'ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'assemblea straordinaria secondo le modalità e nei termini di cui al precedente comma 3.

6) Le dimissioni che originano la decadenza di Organi federali sono irrevocabili.

7) La decadenza del Consiglio Federale non si estende né al Collegio dei Revisori dei Conti né agli Organi di Giustizia.

8) Qualora un componente del Consiglio Federale venga a trovarsi in situazioni di conflitto di interesse limitatamente a singole deliberazioni o atti deve astenersi dal prendere parte alle une o agli altri.

Art. 12

Consiglio di Presidenza

1) Il Consiglio federale può istituire il Consiglio di Presidenza, con il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

2) Il Consiglio è costituito dal Presidente, dai 2 Vicepresidenti, da un componente atleta e da un componente tecnico sportivo eletti dal Consiglio Federale

3) Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie all'ordine del giorno od invitare i soggetti che ritiene interessati.

Art. 13

Collegio dei Revisori dei Conti:

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente eletto dall'Assemblea e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport.

2) Risulterà eletto Presidente il candidato che avrà il maggior numero di voti; in caso di parità si procederà al ballottaggio.

3) I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti assistono a tutte le riunioni del Consiglio Federale.

4) Tutti i componenti del Collegio devono essere iscritti, ai sensi del punto 7.4 dei Principi Fondamentali emanati dal C.O.N.I., all'Ordine degli Esperti Contabili e Dottori Commercialisti o al Registro dei Revisori Contabili.

5) In caso di decadenza del Consiglio Federale Il Collegio dei Revisori dei Conti non decade.

13.1 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
 - a) controllare la gestione contabile - sia centrale che periferica - della Federazione; accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.P.T. nonché la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - b) verificare - almeno ogni 3 mesi - l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili e la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - c) redigere una relazione al bilancio preventivo e al bilancio di esercizio, nonché alle proposte di variazione al bilancio di previsione;
 - d) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e di quelle statutarie e regolamentari.
- 2) Il Collegio si riunisce trimestralmente su convocazione del Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Di ogni riunione è redatto verbale che viene trascritto in un apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti, riferendo al Presidente della Federazione su tutto ciò che ha riscontrato.
- 3) Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo contabile della Federazione.
- 4) I membri del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere formalmente invitati dalla Segreteria Federale e devono assistere a tutte le Assemblee e riunioni degli organi deliberanti della F.I.P.T.

13.2 - Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti

- 1) In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ne assume la carica il primo dei non eletti.
- 2) In caso di vacanza per qualsiasi motivo dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, saranno rispettivamente, per i componenti di competenza, il CONI e l'Autorità di Governo con delega allo Sport a disporre in ordine alle nuove nomine.
- 3) Provocano la decadenza dal Collegio dei Revisori dei Conti:
 - i. la cancellazione o la sospensione dal Registro dei revisori contabili o dall'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
 - ii. l'assenza ingiustificata durante un esercizio sociale a due riunioni consecutive del Collegio;
 - iii. l'assenza consecutiva ingiustificata alle assemblee o a due riunioni del Consiglio Federale o del Consiglio di Presidenza durante un esercizio sociale.

Art. 14

Il Segretario Generale

- 1) Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale.
- 2) Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile; egli prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la redazione dei verbali.
- 3) Il Segretario Generale inoltre:
 - A. esercita le funzioni conferitegli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
 - B. ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla F.I.P.T.;
 - C. coordina e dirige la Segreteria Generale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento; provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della F.I.P.T.;
 - D. predispose il bilancio consuntivo e il budget di previsione della F.I.P.T.;
 - E. sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
 - F. imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
 - G. stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.

Art. 15

Organismi Tecnici Nazionali

15.1 - Commissione Tecnica Federale

La Commissione Tecnica Federale (C.T.F.) predispose, cura ed attua i programmi dell'attività agonistica, nazionale ed internazionale, sovrintende al regolare svolgimento dell'attività provinciale, regionale e nazionale in collaborazione anche con gli Organi periferici.

15.2 - Commissione Tecnica Arbitrale

La Commissione Tecnica Arbitrale (C.T.A.) è preposta alla formazione ed all'inquadramento degli arbitri nonché alla designazione degli stessi per le gare ufficiali di carattere internazionale, nazionale ed interprovinciale, secondo quanto previsto dal Regolamento Organico e dal regolamento tecnico arbitrale.

15.3 - Commissione Attività Giovanile

La Commissione Attività Giovanile (C.A.G.) è l'Organismo che disciplina l'attività tecnico agonistica delle categorie giovanil con finalità anche didattiche e di propaganda. Promuove e realizza l'istruzione di base finalizzata anche alla promozione della palla tamburello.

15.4 - Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori

La Commissione Cartellinamento Trasferimento Prestito Giocatori (C.C.T.P.G.) è l'Organismo che disciplina tutto il settore del Cartellinamento, dei trasferimenti e prestiti giocatori inquadrati nella F.I.P.T.

15.5- Commissione Medica

La Commissione Medica svolge per la Federazione un ruolo di attiva consulenza nel settore di competenza, secondo le linee stabilite dal Regolamento della Commissione.

15.6 - Commissione Studi, ricerca e formazione

Il Settore Studi si affianca agli Organismi ed agli Organi della Federazione per promuovere in modo approfondito la ricerca avanzata sulle metodologie degli allenamenti, sulla tecnica specifica del tamburello, sugli studi di fisiologia e su tutto quanta possa concorrere alla elaborazione ed alla preparazione dei programmi per i corsi organizzati dalla F.I.P.T. nei vari settori, il Settore Studi collabora altresì con l'istituto di Formazione, Medicina e Scienza dello Sport del C.O.N.I. e con le altre Federazioni nazionali.


15.7 - Commissione Propaganda, Pubbliche Relazioni, Rapporti internazionali

La Commissione è l'organismo delegato alla promozione del tamburello a curare i rapporti con la Stampa e gli Organi di informazione, nonché a tenere i contatti con le Federazioni e gli Organismi sportivi all'estero, in collaborazione con gli Uffici competenti.

15.8 - Commissione Scuola

1) La Commissione Scuola coordina tutte le attività di propaganda e promozione della palla tamburello all'interno delle scuole, in collaborazione con gli Organi periferici della F.I.P.T. Cura altresì l'aggiornamento dei docenti di Educazione Fisica. Alla Commissione sovrintende il Consiglio Federale tramite un proprio delegato.

2) Gli organismi tecnici possono essere accorpati e ad essi sovrintende uno o più Consiglieri Federali, all'uopo delegati.



3) L'organizzazione di lavoro e logistica, oltre che le specifiche competenze degli Organismi tecnici sono fissate dal Regolamento organico e dai rispettivi Regolamenti interni approvati dal Consiglio federale.

15.9 - Commissione Indoor

La Commissione Indoor disciplina, in accordo con la C.T.F. e la C.A.G., l'attività indoor sottoponendo ogni anno i propri programmi al Consiglio Federale.

15.10 - Commissione Tamburello a Muro

La Commissione Tamburello a Muro disciplina, in accordo con la C.T.F. e la C.A.G., l'attività a Muro sottoponendo ogni anno i propri programmi al Consiglio Federale.

Gli Organismi tecnici nazionali sovrintendono ed organizzano, sul piano strettamente tecnico, l'attività agonistica nazionale ed internazionale.

I programmi predisposti dagli Organismi tecnici nazionali sono subordinati all'approvazione del Consiglio Federale.

Art. 16

Principi informatori della giustizia federale

- 1) La giustizia della F.I.P.T. è amministrata in base ai regolamenti federali e, in particolare, al Regolamento di Giustizia, emanato nel rispetto dello Statuto federale, dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, dei Principi di giustizia sportiva, e del Codice della Giustizia Sportiva, approvati dal C.O.N.I.
- 2) I soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione. I comportamenti difforni sono sanzionati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia, che tuttavia non trova applicazione ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping.
- 3) I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati, degli aderenti e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
- 4) Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica. Il

Alessandro Cherubini

giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

- 5) I componenti degli Organi di Giustizia sono nominati, su proposta del Presidente dal Consiglio Federale, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, dal Regolamento di Giustizia e dal Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 6) Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non attivata, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto C.O.N.I.. Qualora si renda necessaria la loro nomina, i Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non attivata, dalla Commissione di garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto C.O.N.I.. Il Procuratore Federale dura in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.
- 7) I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale agiscono nel rispetto dei principi di piena imparzialità e indipendenza. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I. Ciascun componente degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.
- 8) La carica di componente di Organo di Giustizia o della Procura Federale presso la F.I.P.T. è incompatibile con la carica di componente dell'Organo di Giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I., nonché con la carica di componente dell'organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.
- 9) I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
- 10) Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile.
- 11) I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di

chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

12) Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva sono tempestivamente trasmesse al CONI per l'inserimento nel relativo Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

Art. 16.1 - Vincolo di giustizia

1) I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della F.I.P.T. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati, gli aderenti, i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale.

2) Gli affiliati, i tesserati, gli aderenti e gli altri soggetti dell'ordinamento federale accettano la giustizia sportiva e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia nelle materie di cui all'articolo 2 del D.L. 19 agosto 2003 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n.280.

3) L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione secondo quanto stabilito nel Regolamento di Giustizia.

Art. 17

Organi di Giustizia

1) Sono Organi di Giustizia Sportiva:

- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) i Giudici Sportivi Territoriali;
- c) la Corte Sportiva di Appello, se attivata.

2) Sono Organi di Giustizia Federale:

- a) il Tribunale Federale;
- b) la Corte Federale di Appello.

3) Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

- a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
- b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
- c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
- d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
- e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

4) Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale. I Giudici Sportivi Territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici sportivi territoriali sono determinate nel Regolamento di Giustizia o con delibera del Consiglio Federale.

- 5) La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.
- 6) Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.
- 7) La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.
- 8) La Corte Sportiva di Appello è attivata mediante delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione, le funzioni di Corte Sportiva di Appello sono esercitate dalla Corte Federale di Appello. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello è competente unicamente in ordine ai procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

Art. 18

Procura Federale

- 1) Presso la F.I.P.T. è costituito l'ufficio del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione, per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping, avvalendosi a tal fine, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva, della cooperazione della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.
- 2) L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale. Con delibera del Consiglio Federale possono essere istituiti fino a tre Sostituti Procuratori, che coadiuvino il Procuratore Federale nello svolgimento delle sue funzioni.
- 3) I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.
- 4) Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più Sostituti Procuratore. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
- 5) I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso essi assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Art. 19

Commissione federale di garanzia


Alessandro Cherubini

- 1) Con delibera del Consiglio Federale, può essere attivata la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Se attivata, essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.
- 2) La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;
 - b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;
 - c) sentito il Consiglio Federale, adotta, nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
 - d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.
- 3) In assenza della Commissione Federale di Garanzia, le relative funzioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI, sono svolte dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto CONI.

Art. 20

Amnistia

- 1) L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale, la cui competenza spetta al Consiglio Federale. Estingue l'infrazione e fa cessare l'esecuzione della sanzione e le pene accessorie, ove siano state irrogate. Competente alla concessione è il Consiglio Federale.
- 2) L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e, se vi è stata condanna, ne fa cessare l'esecuzione. Fa cessare anche le sanzioni accessorie. Nel concorso di più infrazioni, si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
- 3) L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.



- 4) L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
- 5) Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 20.1 - Indulto

- 1) Competente alla concessione dell'indulto è il Consiglio Federale.
- 2) L'indulto è un provvedimento generale; non presuppone una condanna irrevocabile. Condonava in tutto o in parte la sanzione irrogata o la condanna in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente. La sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
- 3) L'indulto non può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
- 4) Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping

Art. 21

Collegio di garanzia dello sport

- 1) Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
- 2) Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.

Art. 22


Arbitrato

- 1) Esclusivamente con riguardo a controversie su rapporti meramente patrimoniali, l'Affiliato e il Tesserato possono devolvere la decisione a un Collegio Arbitrale. L'Arbitrato Federale si svolge secondo la disciplina di cui agli artt. 71 e 72 del Regolamento di Giustizia.

Art. 23

Assemblea Regionale

- 1) L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti degli affiliati, con sede nel territorio della Regione, aventi diritto di voto o dai loro delegati, purché dirigenti societari in carica, regolarmente tesserati alla F.I.P.T., intendendosi per tali i componenti del Consigli Direttivi societari o dai delegati Presidenti di società aventi diritto a voto appartenenti alla stessa regione, o in caso di impedimento, dai dirigenti in carica che li sostituiscono, esclusi atleti o tecnici con diritto di voto in Assemblea; dai delegati regionali degli atleti, eletti nelle assemblee regionali degli atleti in regola con il tesseramento federale, in attività, maggiorenni e residenti nella Regione, in misura pari al 20% degli affiliati con diritto di voto della regione e dai delegati dei tecnici sportivi, eletti nelle assemblee regionali dei tecnici sportivi, in attività, maggiorenni e residenti nella Regione nella misura del 10% degli affiliati con diritto di voto della regione.
- 2) L'Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente, salvo i casi statutariamente previsti.
- 3) L'Assemblea Regionale elettiva deve essere tenuta entro il 31 dicembre, e non in coincidenza con l'Assemblea Nazionale nell'anno di svolgimento delle Olimpiadi estive.
- 4) L'Assemblea Regionale deve essere altresì tenuta alla chiusura di ciascuna stagione sportiva.
- 5) Essa è l'organo sovrano del Comitato Regionale ed è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata o telematica (e-mail o fax) spedita a tutti gli aventi diritto al voto, almeno trenta giorni prima della data stabilita.
- 6) L'avviso di convocazione deve precisare luogo, data e ora dell'assemblea e l'ordine del giorno specifico e riportare, in allegato, l'elenco degli aventi diritto a voto.
- 7) L'Assemblea Regionale in seduta straordinaria deve essere convocata:
 - a) a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto appartenenti alla Regione;
 - b) a seguito di deliberazione del Consiglio Federale;
 - c) a seguito di provvedimento di estrema urgenza del Presidente della F.I.P.T.;
 - d) a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale;
 - e) a seguito di richiesta di metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle Assemblee di categoria.
- 8) Alle Assemblee Regionali partecipano, con diritto di voto, i componenti indicati al primo comma. Per il diritto di voto ogni partecipante dispone di 1 voto. Hanno diritto di voto i Gruppi sportivi militari e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I. ai sensi della legge 78/2000 art. 6, e gli affiliati iscritti nel Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 che abbiano maturato una anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea a condizione che nel medesimo periodo abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva ufficiale della F.I.P.T. stabilita dai programmi federali. A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla F.I.P.T..
- 9) Partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli altri affiliati, il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente ed



i componenti del Comitato Regionale e le eventuali altre persone che il Presidente od il Comitato ritengano opportuno invitare, nonché i candidati alle cariche elettive regionali.

10) Nelle Assemblee regionali sono ammesse le deleghe nelle seguenti proporzioni:

- 1 se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 50 affiliati votanti;
- 2 se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 100 affiliati votanti;
- 3 se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 300 affiliati votanti;
- 4 se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 500 affiliati votanti;
- 5 se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 600 affiliati votanti.

Le deleghe sono redatte in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 7, del presente Statuto.

11) Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente ed i componenti del Comitato Regionale, nonché i componenti degli Organi di Giustizia, gli Ufficiali di Gara ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare affiliati né direttamente, né per delega.

12) Per tutto quanto non previsto nel presente articolo o nei successivi, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento Organico.

Art. 23.1 - Attribuzioni dell'Assemblea Regionale

1) L'assemblea regionale può essere:

- a) ordinaria elettiva;
- b) ordinaria annuale;
- c) straordinaria.

2) L'Assemblea Regionale ordinaria elettiva:

elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Comitato Regionale, di cui uno in rappresentanza degli atleti ed uno dei tecnici sportivi eletti dai rispettivi delegati.


3) L'Assemblea Regionale Ordinaria annuale:

- a) vota la relazione della gestione del Comitato Regionale predisposta dal Comitato stesso.
- b) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

4) L'assemblea regionale straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Presidente e del Comitato Regionale, a ricostituire gli organi decaduti. Provvede, altresì, all'elezione di singoli membri del Comitato Regionale in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo.

Art. 23.2 - Presidente regionale

3) Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione e secondo le disposizioni del Regolamento Organico in materia di presentazione delle candidature; il numero degli aventi diritto a voto che sottoscrivono le candidature è calcolato



secondo le indicazioni di cui al precedente art. 10 comma 1 bis. In analogia si procede per le candidature alle altre cariche.

4) Rappresenta la F.I.P.T. ai soli fini sportivi nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.

5) Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della F.I.P.T..

Art. 23.3 - Il Comitato Regionale

1) Il Consiglio Federale istituisce in ciascuna Regione in cui vi siano almeno 10 affiliati, con diritto a voto, il Comitato Regionale.

2) Esso è competente ad organizzare l'attività tamburellistica della Regione.

3) Il Comitato Regionale è retto dal Consiglio regionale composto da un Presidente e da 4 Consiglieri, di cui uno rappresentante degli atleti e uno dei tecnici sportivi, fra i quali verrà nominato il Vicepresidente nella prima riunione utile del Comitato, tutti eletti dall'Assemblea Regionale ordinaria per la durata di un quadriennio olimpico.

4) Il Consiglio Regionale si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente e comunque non meno di 3 volte l'anno.

5) Assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza, secondo le disposizioni quadro del Consiglio Federale.

6) Per la convocazione del Consiglio, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

Art. 23.4 - Delegato Regionale

1) Nelle Regioni in cui, per carenza del numero minimo di affiliati, non sia possibile l'istituzione del Comitato Regionale, il Consiglio Federale potrà nominare, per la durata di un quadriennio, un Delegato Regionale con l'incarico di incentivare e coordinare l'attività locale dello sport della Palla Tamburello.

2) Tale delegato decade in caso di decadenza del Consiglio federale.

Art. 23.5 - Istituzione dei Comitati Provinciali


1) In ogni provincia in cui vi siano almeno 10 società affiliate con diritto a voto il Consiglio Federale, sentito il parere del Comitato Regionale competente, può disporre, con propria deliberazione, la costituzione di un Comitato Provinciale.

2) Il Comitato provinciale è retto dal Consiglio provinciale composto da un Presidente e da 6 membri.

- 3) Il Comitato Provinciale ha sede nel capoluogo di provincia, se non diversamente disposto dal Comitato stesso.
- 4) Il Comitato Provinciale dura in carica quattro anni e decade, comunque, alla scadenza del quadriennio olimpico.
- 5) Nella delibera di istituzione del Comitato, il Consiglio Federale indice la relativa Assemblea, che viene convocata dal Presidente della Federazione a mezzo lettera raccomandata o telematica (e-mail o fax), spedita almeno 15 giorni prima della data stabilita, agli Affiliati aventi diritto a voto, ai delegati provinciali degli atleti, eletti nelle assemblee provinciali degli atleti, in regola con il tesseramento federale, in attività, maggiorenni e residenti nella provincia, nella misura pari al 20% degli affiliati con diritto a voto della provincia e ai delegati dei tecnici sportivi, in attività, maggiorenni e residenti nella provincia, eletti nelle assemblee provinciali dei tecnici sportivi, nella misura pari al 10% degli affiliati con diritto di voto della provincia e nomina, in tale occasione, anche la Commissione Verifica Poteri.
- 6) Nelle Assemblee elettive i componenti della suddetta e della Commissione scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
- 7) Per quanto non previsto dal presente articolo, nonché per i casi di decadenza del Comitato, si applicano, in quanto compatibili, le norme che vigono per il Consiglio Federale e le disposizioni del Regolamento Organico.

Art. 23.6 - Compiti del Comitato Provinciale

- 1) I comitati provinciali, nell'ambito di loro competenza:
 - a) promuovono, disciplinano ed organizzano nella provincia i campionati di Serie C e D, categorie giovanili, maschili e femminili, amatori e veterani, nonché i tornei provinciali organizzati dallo stesso;
 - b) curano l'attuazione delle disposizioni della F.I.P.T., mantenendosi in continuo rapporto con questa direttamente o tramite il Comitato Regionale di competenza, ove esista;
 - c) promuovono la costituzione di società ed associazioni e la loro affiliazione, segnalando al Comitato Regionale qualsiasi attività delle stesse;
 - d) mantengono costanti contatti con gli Enti locali, sportivi, turistici e ricreativi e con altri organismi per sviluppare attività sportiva tamburellistica nella provincia;
 - e) assistono i dirigenti delle società affiliate agevolandone in ogni modo i rapporti con la F.I.P.T.;
 - f) promuovono presso le società affiliate l'organizzazione di manifestazioni agonistiche, prestando la propria assistenza specialmente nei riguardi delle società di nuova costituzione;
 - g) stimolano la costruzione di nuovi impianti sportivi e prestano la loro assistenza alle società ed Enti che vi provvedono.
- 2) I Comitati provinciali inoltre svolgono nell'ambito della propria provincia quelle funzioni e quei compiti che il Consiglio Federale o il Comitato Regionale, nelle materie di loro competenza, purché non esclusive, ritengono di delegare loro espressamente.



3) Rilasciano infine il proprio nulla-osta ai tornei provinciali, organizzati dalle società, ai quali partecipano squadre di Serie C e D, categorie giovanili e indoor maschili e femminili, amatori e veterani della provincia, approvandone i relativi regolamenti.

Art. 23.7 - L'Assemblea Provinciale

- 1) L'Assemblea provinciale è costituita dalle società od associazioni della provincia regolarmente affiliate ed aventi diritto di voto, dai delegati provinciali degli atleti e dai delegati provinciali dei tecnici sportivi. Ogni partecipante dispone di 1 voto. Hanno diritto di voto i Gruppi sportivi militari e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I. ai sensi della legge 78/2000 art. 6, le associazioni e le società che risultino iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 che abbiano maturato una anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'assemblea, a condizione che nel medesimo periodo, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva ufficiale della F.I.P.T.. A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla F.I.P.T..
- 2) I Gruppi sportivi militari, rappresentati nel Comitato Sportivo militare, e i Gruppi sportivi dei corpi dello Stato, firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I. ai sensi della legge 78/2000 art. 6, possono essere riconosciuti ai fini sportivi ed ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto federale anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per il riconoscimento e l'affiliazione delle società sportive.
- 3) Alle Assemblee provinciali le società possono essere rappresentate solo dal proprio Presidente o da un delegato di esso, facente parte del Consiglio direttivo della società stessa, o dai Presidenti di Società aventi diritto a voto appartenenti alla stessa provincia o, in caso di impedimento, dai dirigenti in carica che li sostituiscono, esclusi atleti o tecnici con diritto di voto in Assemblea.
- 4) Ogni affiliato avente diritto di voto, oltre alla propria può avere una sola altra delega relativa, comunque, alla stessa componente a condizione che il numero di società affiliate con diritto di voto nella provincia sia superiore a 20.
- 5) I componenti del Consiglio Provinciale compreso il Presidente e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società né direttamente né per delega.
- 6) Alle Assemblee Provinciali si applicano, per quanto possibile, le norme dettate per l'Assemblea Federale Regionale.
- 7) L'Assemblea provinciale è convocata annualmente in via ordinaria dal Presidente del Consiglio provinciale entro il 1° dicembre.
- 8) L'Assemblea provinciale per il rinnovo del Comitato provinciale si riunisce invece ogni quattro anni, non oltre il mese di gennaio successivo alla data di svolgimento dei Giochi Olimpici estivi.
- 9) L'Assemblea straordinaria è convocata ogniqualvolta il Consiglio provinciale a maggioranza dei membri lo ritenga necessario oppure quando la metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto ne

faccia richiesta motivata o a seguito di richiesta di metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle Assemblee di categoria.

10) L'atto formale di convocazione dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio o a chi ne fa le veci; è inviata con preavviso di almeno 30 giorni con le stesse formalità previste per la convocazione dell'Assemblea Federale Regionale.

11) Per i casi straordinari ed urgenti è sufficiente in ogni caso un preavviso non inferiore a giorni 20 compreso quello stabilito per la riunione. La convocazione, completa di ordine del giorno ed elenco degli aventi diritto di voto, viene deliberata dal Comitato provinciale e deve essere inviata in copia, pena la nullità, alla Segreteria Federale ed al Comitato regionale competente, ove esista.

Art. 23.8 - Svolgimento dell'Assemblea Provinciale

1) Per la riunione, la costituzione, la validità e lo svolgimento delle Assemblee provinciali si applicano le norme previste per l'Assemblea Federale con le seguenti integrazioni:

a) la verifica dei poteri è demandata ad una Commissione composta da tre membri designati dal Consiglio provinciale nel rispetto di quanto previsto al 6° comma dell'art. 23.5;

b) all'Assemblea provinciale partecipano, senza diritto di voto, i dirigenti federali centrali, elettivi, nonché i componenti del Consiglio regionale avente giurisdizione sulla provincia;

c) della Presidenza dell'Assemblea provinciale, composta nello stesso modo indicato per l'Assemblea Federale Regionale, deve far parte il Consigliere federale all'uopo indicato dal Consiglio Federale;

d) le candidature alla carica di Presidente del Comitato Provinciale ed alla carica di Consigliere Provinciale devono essere depositate presso la Segreteria provinciale almeno 7 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, sottoscritte da un numero di aventi diritto a voto calcolato secondo le indicazioni di cui al precedente art. 10 comma 1 bis. Per la carica di Consigliere la sottoscrizione va riferita a ciascuna categoria.

e) il vicepresidente, il Segretario e gli incaricati specifici di settore sono eletti dal Consiglio provinciale nella sua prima riunione.

Art. 23.9 - Attribuzioni dell'Assemblea Provinciale

1) L'Assemblea Provinciale può essere:

a) ordinaria elettiva;

b) ordinaria annuale;

c) straordinaria.

2) L'Assemblea Provinciale ordinaria elettiva:

a) elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e i 6 componenti del Comitato Provinciale, di cui due in rappresentanza degli atleti e uno dei tecnici sportivi;

b) vota la relazione della gestione del Comitato Provinciale predisposta dal Comitato stesso, unitamente al Presidente provinciale;

c) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

- 3) L'Assemblea Provinciale ordinaria annuale:
 - a) vota la relazione della gestione del Comitato Provinciale predisposta dal Comitato stesso;
 - b) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
- 4) L'Assemblea provinciale straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti all'ordine del giorno, provvede in caso di decadenza anticipata del Presidente e del Comitato Provinciale alla ricostituzione degli organi decaduti. Provvede, altresì, ad eleggere singoli membri del Comitato medesimo, in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo.

Per quanto non previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che vigono per le Assemblee Regionali e Nazionali e le norme del Regolamento Organico.

Art. 23.10 - Il Presidente del Comitato Provinciale

- 1) Il Presidente del Comitato Provinciale è eletto dall'Assemblea Provinciale, regolarmente costituita con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione e secondo le disposizioni di cui al Regolamento Organico in materia di presentazione delle candidature.
- 2) Rappresenta la F.I.P.T. ai soli fini sportivi nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Provinciale e svolge funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.
- 3) Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della F.I.P.T.

Art. 23.11 - Il Delegato Provinciale

- 1) Nelle province dove ancora non sia costituito il Comitato Provinciale il Consiglio Federale, sentito il Comitato Regionale, nomina un Delegato Provinciale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali nonché per addvenire alla istituzione di un Comitato Provinciale secondo quanto previsto dal presente Statuto.
- 2) L'incarico è quadriennale.
- 3) Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare, per il tramite del competente Comitato Regionale, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
- 4) La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

Art. 23.12 - Organi Periferici nelle Province di Trento e Bolzano

1) Nella provincia di Trento, nella provincia di Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono costituiti organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli organi periferici a livello regionale.

Art. 24

Patrimonio

- 1) Il patrimonio della F.I.P.T. è costituito da:
 - f) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - g) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - h) patrimonio netto;
 - i) debiti e fondi.
- 2) Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 25

Esercizio Finanziario

- 1) L'esercizio finanziario e l'anno agonistico della F.I.P.T. coincidono con l'anno solare. Tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel Bilancio della F.I.P.T..

Art. 26

Gestione Finanziaria

- 1) L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
- 2) Il bilancio deve essere redatto per ogni esercizio finanziario, nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali, con chiarezza e precisione, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Federazione.
- 3) La gestione finanziaria della F.I.P.T. spetta al Consiglio Federale. Essa si svolge in base al bilancio di previsione approvato ciascun anno dal Consiglio Federale e trasmesso al C.O.N.I. entro i termini da quest'ultimo stabiliti.
- 4) Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative sono approvati dal Consiglio Federale e dal C.O.N.I. e, entro quindici giorni da tale approvazione, sono pubblicati sul sito web istituzionale della F.I.P.T., in apposita sezione prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio. Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio è allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I. e pubblicato sul sito web istituzionale della Federazione, in apposita sezione prontamente rintracciabile.

5) Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione.

Art. 27

Regolamenti di attuazione e loro approvazione

1) Per l'attuazione delle presenti norme statutarie il Consiglio Federale provvede all'emanazione dei seguenti regolamenti:

- a) Regolamento organico;
- b) Regolamento tecnico;
- c) Regolamento arbitrale;
- d) Regolamento di Giustizia.

2) Le norme contenute nei predetti regolamenti devono corrispondere alle disposizioni ed ai principi espressi nello Statuto.

3) Il Regolamento di Giustizia e i Regolamenti attuativi dello Statuto sono sottoposti all'esame della Giunta Nazionale del C.O.N.I..

Art. 28

Entrata in vigore dello Statuto

1) Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti Organi di Legge.

Art. 29

Norma transitoria

1) L'iscrizione dell'affiliato nel Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 costituisce requisito per l'esercizio del diritto di voto in assemblea, ai sensi dei precedenti artt. 7, comma 4, 23, comma 8, e 23.7, comma 1, a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio olimpico 2021-2024.